

**COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO**

PROVINCIA DI TERAMO



Relazione dell'Organo di Revisione sulla  
proposta di deliberazione consiliare sulla  
**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020**  
**AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

ORGANO DI REVISIONE

---

**Dott. Valerio Lenzi**

**Verbale n. 11 del 24/11/2020**

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/11/2020 avente ad oggetto: salvaguardia degli equilibri esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre il Revisore Unico dei Conti Dott. Valerio Lenzi esprime il proprio parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/11/2020 avente ad oggetto: salvaguardia degli equilibri esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.

**Premesso che:**

- il Revisore è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 aprile 2020;
- in data 19/11/2020 è stata sottoposta all'OREF, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto;
- con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**RILEVATO:**

- che in data 30/06/2020 con proprio atto n. 8, il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019, in relazione al quale il Revisore Unico ha espresso il proprio parere n. 2 del 29/06/2020;
- che in data 12/10/2020 con proprio atto n. 18, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, in relazione al quale il Revisore Unico ha espresso il proprio parere n. 6 del 29/09/2020;
- che dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale non ha approvato variazioni di bilancio;
- che dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal fondo di riserva;
- che la Giunta non ha effettuato variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL;
- che sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari ad € 277.769,47, così composta:
  - fondi accantonati per € 249.454,68;
  - fondi vincolati per € 28.314,79;
  - fondi destinati agli investimenti per € 0,00;
  - fondi disponibili per € 0,00.



**RICHIAMATI:**

- l'articolo 193 del TUEL a mente del quale:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*
  - l'articolo 175 comma 8 del TUEL il quale prevede:

*“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

**CONSIDERATO:**

- che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
  - a) il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
  - b) il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
  - c) la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
  - d) la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:
  - a) verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
  - b) intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
  - c) monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;
- l'art. 187 TUEL, il quale dispone:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...omissis;*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

  - a. per la copertura di debiti fuori bilancio;*
  - b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
  - c. per il finanziamento di spese d'investimento;*
  - d. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
  - e. per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.*

tutto ciò premesso,

Il Revisore Unico prende atto della proposta di deliberazione e procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). Dall'esame della documentazione il Revisore Unico evidenzia che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tutto ciò premesso il Revisore Unico, verificato il permanere degli equilibri di bilancio

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020.**

Civitella del Tronto (Te), 24/11/2020



**L'ORGANO DI REVISIONE**

*Valerio Lenzi*

Dott. Valerio Lenzi